



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"DON TONINO BELLO"  
PALOMBAIO - MARIOTTO**  
Via Senatore Sylos-Palombaio- 70032 Bitonto (BA)  
Cod.Fisc.93360210723  
E - mail:baic80800a@istruzione.it  
Tel/fax 080/3735980 – www.icdontoninobello.it



prot. n. 3620/VII-06  
circolare n. 66

Palombaio, 24 novembre 2020

Ai docenti di ogni ordine e grado  
Sede  
Sito Web

**Oggetto: trattamento assenze personale scolastico per Covid-19.**

Con la presente si forniscono chiarimenti sulle **assenze del personale scolastico per Covid-19.**

La normativa di riferimento è costituita dalla legge n. 126 del 13/10/2020 (conversione decreto legge n. 104 del 14/08/2020, il c.d. Decreto Agosto), accompagnata dalla nota del Ministero dell'Istruzione n. 1934 del 26/10/2020 e dal decreto-legge n. 137 del 28/10/2020.

**LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I PERIODI IN CUI IL FIGLIO È COLLOCATO IN QUARANTENA**

**Disposizione valida fino al 31 dicembre 2020**

Quando il proprio figlio **convivente e minore di anni 16** è in **periodo di quarantena**, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:

- all'interno del plesso scolastico
- nell'ambito delle attività sportive di base, attività motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati
- all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche

**Il personale della scuola può fruire del:**

**A) Lavoro agile**

In questi casi il personale della scuola può fruire del **lavoro in modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

Nei soli casi in cui il **lavoro in modalità agile non sia possibile (es. collaboratori scolastici) o comunque in alternativa ad esso**, uno dei genitori, **alternativamente all'altro**, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, **minore di anni 14**, disposta dal DdP della **ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico**, nonché nel caso in cui sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14**.

In caso di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, **con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto;**

**B) Congedo con Indennità al 50%**

Per i periodi di congedo fruiti per i motivi sopra detti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Da rimarcare che, se uno dei due genitori fruisce di una delle due misure previste (lavoro agile o congedo), oppure è disoccupato o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può fruire delle suddette misure previste a meno che non sia genitore di figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle due misure previste.

#### **Durata**

Fino al 31/12/2020

*N.B. È prevista la sostituzione del personale che fruisce del lavoro agile o del congedo.*

### **LAVORO AGILE IN CASO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA**

Al personale scolastico è riconosciuta la possibilità di lavoro agile in caso di sospensioni delle attività didattiche in presenza solo a causa dell'emergenza epidemiologica.

È esclusa la possibilità in periodi di normalità, come è invece previsto per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione. Si cita testualmente:

*"Al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, **tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica**".*

### **QUARANTENA O MALATTIA DA "COVID" E PERIODO DI COMPORTO DELLA MALATTIA**

È previsto che un eventuale **periodo trascorso in quarantena o malattia** con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, **dovuta al Covid-19**, è equiparato al periodo di **ricovero ospedaliero** e **non è computabile nel periodo di comportamento**.

*N.B. Il Codice Civile stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia nei limiti di un periodo (c.d. di comportamento) previsto dalla legge, regolato dai CCNL. Il periodo di comportamento per malattia consiste, dunque, in un lasso di tempo in cui il lavoratore, pur assente dal lavoro, ha diritto al mantenimento del proprio posto.*

In questo caso è esplicita, nella norma stessa (l. 126/2020), la previsione che il periodo trascorso in quarantena o malattia da Covid-19 debba anche essere escluso dal periodo di comportamento della malattia.

*Da rimarcare che tale misura fa sì che siano considerati come tali (perché equiparati alla quarantena) e pertanto esclusi:*

- dal periodo di comportamento
- dalla trattenuta fino ai 10 giorni ("Brunetta");
- dal rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)

anche le seguenti assenze:

#### **1) in attesa dell'esito del tampone**

È l'assenza dal luogo di lavoro, **equiparata alla quarantena**, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus COVID-19 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente

#### **2) in caso di positività in classe e periodo necessario all'esecuzione ed all'esito del test ("contact tracing")**

È la **quarantena** per i 10 giorni successivi all'ultima esposizione per il personale scolastico individuato come contatto stretto del caso confermato Covid-19 dal Dipartimento di Prevenzione ASL competente territorialmente

#### **3) per convivenza con persona positiva al Covid-19**

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, lo stesso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in **quarantena**. Eventuali suoi contatti stretti (esempio, compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

**Da rimarcare** che lo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena "non configura una incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa". Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come detto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.

La misura della quarantena con sorveglianza attiva (QSA) è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di Prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l'eventuale insorgenza dei sintomi della malattia.

Il periodo di quarantena, come già ricordato, ha la durata di dieci giorni effettivi, dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone.

**La condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute**

S'invita, infine, il personale di Segreteria e scolastico che dovessero trovarsi a trattare la materia in parola a collaborare reciprocamente, in modo da istruire al meglio la procedura inerente ad ogni specifico caso presentatosi.

S'informa, nello specifico, che l'unità di personale che si trovi in uno dei suddetti casi, al fine di fruire dell'esclusione **dal periodo di comparto, dalla trattenuta fino ai 10 giorni ("Brunetta"), dal rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)**, deve far sì che il medico certificatore cui si rivolge, all'atto della compilazione dell'attestato telematico (non di un generico certificato "bianco") da trasmettere all'INPS apponga chiaramente nella **diagnosi** se si tratta di **quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto di coronavirus** e il **codice corrispondente** (ad es. per la quarantena con sorveglianza attiva è **V29.0**).

I medici INPS si comporteranno consequenzialmente e **per tale tipo di diagnosi**, ad esempio, opereranno una **esenzione dalle visite fiscali**.

Tanto si doveva.



Il Dirigente Scolastico

Michele Bonasia

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993*